

(N. 2075)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CUSENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1957

Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non intende costituire aggravii a carico del bilancio dello Stato, ma soltanto accordare un riconoscimento morale a coloro che nella precedente guerra ebbero la sventura di perdere la madre, caso non infrequente, in conseguenza delle azioni aeree condotte indistintamente contro combattenti e civili.

L'attuale legge sulle pensioni di guerra (n. 648 del 10 agosto 1950) per quanto estenda le disposizioni sulle pensioni, un tempo esclusivamente previste per i congiunti dei militari, anche ai congiunti dei caduti civili di guerra, presenta tuttavia ancora alcune gravi lacune con conseguenti disparità di trattamento, e fra queste, una delle più evidenti riguarda appunto il caso di morte della madre.

Tale legge prevede infatti il diritto di percepire una pensione di guerra soltanto alla vedova ed agli orfani di civili morti per causa di guerra, mentre per la morte della moglie nessun riconoscimento di pensione o di qualifica è concesso al coniuge superstite, e per la morte della madre tale concessione

agli orfani è limitata al caso che la madre fosse vedova.

Or, se ai fini economici le disposizioni in parola possono anche sembrare eque, in quanto intendono subordinare la concessione della pensione alla perdita del capo famiglia, e del reddito da questi prodotto, ai fini morali il mancato riconoscimento della qualifica di orfano di guerra nel caso di madre deceduta per fatto di guerra, essendo il padre rimasto in vita, costituisce una inspiegabile discriminazione che un elementare senso di giustizia invita a correggere.

Pertanto, in conformità anche dei voti della Associazione Nazionale Vittime civili di guerra, è stato redatto il presente disegno di legge che tende ad offrire un segno di umana solidarietà anche agli orfani di madre caduta per cause di guerra.

È appena il caso di osservare che il presente progetto è strettamente coerente alle norme della Costituzione sulla pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di tutti i cittadini (articolo 3) e sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (articolo 29).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme rimanendo le vigenti disposizioni per quanto concerne il riconoscimento della pensione di guerra, la qualifica di orfano di guerra è riconosciuta ad ogni diverso effetto, con conseguente estensione di ogni relativo beneficio di legge, anche agli orfani di madre deceduta per fatti di guerra.

Sono considerati fatti di guerra quelli previsti dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra possono chiedere l'iscrizione presso la Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, territorialmente competente, a seconda della loro residenza.

Alle domande di iscrizione gli interessati dovranno allegare tutti i documenti che riteranno opportuni per la comprova della loro qualifica.

Art. 3.

Le Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra, entro i tre mesi dalla data in cui hanno ricevuto la domanda di iscrizione, sulla scorta dei documenti forniti, ed eventualmente di quelli da loro direttamente richiesti alle competenti Autorità, dovranno procedere alla relativa iscrizione quando sia comprovata la causa di guerra che ha provocata la morte della madre del richiedente.

Nel caso venga negata l'iscrizione, il rigetto della domanda dovrà essere comunicato all'interessato, e per conoscenza alla rispettiva Sezione provinciale dell'Associazione nazionale Vittime civili di guerra. In questo ultimo caso, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione che nega l'iscrizione, l'Associazione nazionale Vittime civili di guerra può ricorrere alla Presidenza del Consiglio dei ministri.